

Estratto del verbale del Consiglio di Amministrazione

DELIBERAZIONE N. 28 DEL 15.09.2011

OGGETTO: Linee guida per il passaggio del personale delle attuali gestioni al Gestore Unico di Ambito - Determinazioni.

L'anno duemilaundici addì quindicinque del mese di Settembre alle ore 17.00 nella sala delle adunanze della sede del Consorzio - Via della Pace 37 – Loc. Renaccio – Siena si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato nei modi e nei termini di Statuto della Comunità di Ambito Toscana Sud.

Al momento dell'adozione del presente provvedimento sono presenti i seguenti Consiglieri:

	Carica elettiva	Presente	Assente
Nannini Paolo	Presidente	X	
Ricci Massimo	Vice-Presidente	X	
Coccheri Lucia	Vice-Presidente		X
Ambrogì Fabiola	Consigliere	X	
Avanzati Lorenzo	Consigliere		X
Fratini Paolo	Consigliere		X
Polli Luigi	Consigliere		X
Ralli Marcello	Consigliere	X	
Teglia Luca	Consigliere	X	

Il Sig. Paolo Nannini assume la presidenza.

Assiste con funzioni di Segretario verbalizzante il Responsabile del Servizio affari economici, finanziari e contabili Dott.ssa Elisa Billi.

È presente il Direttore Ing. Andrea Corti.

È inoltre presente il Presidente del Collegio dei Revisori Rag. Lorenzo Sampieri.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e dà inizio alla trattativa del presente argomento iscritto all'ordine del giorno.

Il Consiglio prende in esame l'argomento sopra indicato.

Relatore: Presidente

Riscontro di Bilancio: no

Allegati: sì

Immediatamente eseguibile: sì

OGGETTO: Linee guida per il passaggio del personale delle attuali gestioni al Gestore Unico di Ambito - Determinazioni.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO CHE

- la Comunità di Ambio ha in corso di espletamento le procedure di gara per l'individuazione del soggetto affidatario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani di ambito;
- nella predisposizione degli atti e documenti di gara – e, in particolare, in modo preordinato al passaggio dei dipendenti dai precedenti gestori al Gestore unico di Ambito – la Comunità di Ambito ha avviato una concertazione con le organizzazioni sindacali coinvolte;

RITENUTO CHE

- le concertazioni svolte sono state effettuate sulla base degli indirizzi definiti dal Consiglio di Amministrazione con Deliberazione n. 42 del 26.08.2010;
- in data 24.03.2011 è stato sottoscritto uno specifico Protocollo di Intesa (**All. n. 1**) tra la Comunità di Ambito e le organizzazioni sindacali coinvolte al fine di definire il complesso di impegni/azioni da assumere/trasferire al gestore unico dei servizi di gestione integrata del ciclo dei rifiuti urbani di Ambito;

VALUTATO CHE

- in merito al Protocollo di Intesa sottoscritto il Direttore ha richiesto, all'Avv. Umberto Galasso del Foro di Firenze, idoneo parere legale al fine di valutare la coerenza e legittimità del Protocollo di Intesa sottoscritto, onde recepirne integralmente i contenuti all'interno del complesso documentale degli atti di gara;
- Il parere legale, trasmesso alla Comunità di Ambito in data 22.6.2011 (**All. n. 2**), ha messo in evidenza talune criticità che di seguito vengono elencate:
 - Inopportunità della clausola n. 3, punto (b) a mente della quale *“il contratto applicato dal Nuovo Gestore di Ambito sarà quello di Federambiente”*;
 - Inopportunità della clausola n. 2, punto (v) a mente della quale viene operata una distinzione tra personale operativo (operai) e non operativo (personale dirigente, impiegati tecnici ed amministrativo), prevedendo - per il primo - il montante ore/lavoro e demandando - per il secondo - ad una valutazione futura la loro coerenza numerica;
 - Inopportunità clausola n. 3, punto (a), tramite cui invece che un rinvio al costo medio del lavoro è previsto un rinvio al *“montante dei costi contrattuali derivanti dai CC.CC.NN.LL. e CC.CC.II.AA. applicati dagli attuali gestori”*;
 - Inopportunità della clausola n. 3, punto (c), tramite cui è previsto espressamente che *“le assunzioni a tempo indeterminato, successive al momento del passaggio al Gestore Unico di Ambito e quindi operate da quest'ultimo, dovranno essere effettuate tramite selezioni che prevedano il riconoscimento, ai fini del punteggio,*

dell'esperienza lavorativa territoriale e dell'anzianità già maturata nel settore di attività sul territorio”, con previsioni lesiva dei principi posti a tutela dei lavoratori;

- *Inopportunità della clausola n. 3, punto (d), a mente della quale si prevede che “per il personale operativo e per gli impiegati di ordine e di concetto attualmente operanti sul territorio di dipendenza dei gestori, il Gestore Unico di Ambito del servizio garantisce la permanenza del personale nel territorio di provenienza per almeno 5 (cinque) anni” con ciò introducendosi un vincolo inaccettabile alla libera determinazione del gestore unico allorché soprattutto il trasferimento rappresenti “una misura precipuamente adottata dal datore di lavoro nell’interesse del lavoratore stesso in caso di impossibilità – non altrimenti ovviabile – di una prosecuzione dell’attività lavorativa nella sede originariamente stabilita”;*
- appare opportuno recepire le indicazioni fornite dall’Avv. Umberto Galasso e dunque disporre che, in sede di gara, saranno trasfusi gli impegni di cui al Protocollo di Intesa sottoscritto in data 24.03.2011 solo nei limiti in cui gli stessi impegni non siano configgenti con le precedenti indicazioni;
- appare comunque opportuno, data la rilevanza specifica di quanto in argomento, rispetto alla procedura di gara per l’affidamento del servizio di ambito, rimettere alla Assemblea di Ambito ogni definitiva decisione.

VISTA E RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio d’Amministrazione n. 42 del 26.08.2011;

VISTO E RICHIAMATO il Protocollo di Intesa sottoscritto in data 24.03.2011 (**All. n. 1**);

VISTO E RICHIAMATO il parere legale redatto dall’Avv. Umberto Galasso (**All. n. 2**)

VISTO il parere favorevoli in ordine alla regolarità tecnica rilasciata dal Direttore, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

VISTO il D.lgs. n. 267/2000;

CON VOTI UNANIMI espressi nei modi di legge;


DELIBERA

1. di ritenere le premesse e gli allegati parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;
2. per effetto di quanto odiernamente condiviso, di valutare che gli impegni definiti nel Protocollo di Intesa sottoscritto in data 24.03.2011 (**All. n. 1**) debbano essere rivisti alla luce dei rilievi giuridico-legali contenuti nel parere legale dell’Avv. Umberto Galasso ed in precedenza elencati (**All. n. 2**);
3. di rimettere alla Assemblea di Ambito ogni decisione definitiva in materia stante la specifica rilevanza che la stessa ha rispetto alla procedura di gara per l’affidamento del servizio di Ambito;

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 28 DEL 15.09.2011

Letto approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to Paolo Nannini




IL SEGRETARIO
F.to Elisa Billi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, in copia conforme all'originale, è posta in pubblicazione sul sito web della Comunità di Ambito Toscana Sud www.atotoscanasud.it, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 della L.69/2009, per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 124, del D.Lgs 18 agosto 2000, 267, a decorrere dal 03 NOV. 2011

Siena, li 03 NOV. 2011



Il dipendente incaricato
F.to Massimiliano Terranzani

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Siena, li 03 NOV. 2011




IL SEGRETARIO
F.to Elisa Billi

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il presente atto è stato pubblicato nei termini sopraindicati ed è divenuto esecutivo il 18.01.2011:

giorno successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, c.3 del D.Lgs 267/2000;

per dichiarazione di immeditata esecutività, ai sensi dell'art. 134, c. 4 del D.Lgs 267/2000



IL SEGRETARIO
F.to Elisa Billi

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE


ARGOMENTO ISCRITTO ALL'O.D.G. DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CONVOCATA PER IL GIORNO 15.09.2010

OGGETTO: Linee guida per il passaggio del personale delle attuali gestioni al Gestore Unico di Ambito - Determinazioni.

Relatore: Presidente

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Data 15.09.2011



Il Direttore
F.to Prof. Ing. Andrea Corti

PROTOCOLLO INTESA

TRA

la Comunità di Ambito Toscana Sud, rappresentata da Paolo Namini, in qualità di
Presidente,

(di seguito "Comunità di Ambito")

e

La CGIL Toscana rappresentata da Simona Fabiani, in qualità di Segretaria Regionale

La FP CGIL Toscana rappresentata da Simona Poggiali in qualità di coordinatrice,
Andrea Ghiandelli, segreteria FP Arezzo, Simone Pizzichi, Segreteria FP Siena, Monica
Pagni segretaria Generale FP Grosseto

La CISL Toscana rappresentata da Renato Santini, in qualità di Segretario Regionale

La FIT CISL Toscana, rappresentata da Francesco Chiaravalli, in qualità di Segretario
Regionale e da Maurizio Becucci, Operatore Regionale


La UIL Toscana, rappresentata da Papini Arturo, in qualità di Segretario Regionale.

La Uiltrasporti Toscana, rappresentata da Fantappiè Paolo, in qualità di Segretario
Generale regionale.

(di seguito CGIL, CISL, UIL, congiuntamente, le "Organizzazioni Sindacali");

PREMESSO CHE

- (i) in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ed alla L.R. n. 61/2007 e s.m.i., la Comunità di Ambito ha avviato le procedure di gara per l'individuazione del Gestore Unico di Ambito relativamente ai servizi del ciclo integrato dei rifiuti urbani di Ambito;
- (ii) l'art. 202 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. dispone che *"Il personale che, alla data del 31 dicembre 2005 o comunque otto mesi prima dell'affidamento del servizio, appartenga alle amministrazioni comunali, alle aziende ex municipalizzate o consortili e alle imprese private, anche cooperative, che operano nel settore dei servizi comunali per la gestione dei rifiuti sarà soggetto, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro, al passaggio diretto ed immediato al nuovo gestore del servizio integrato dei rifiuti, con la salvaguardia delle condizioni contrattuali, collettive e individuali, in atto. Nel caso di passaggio di dipendenti di enti pubblici e di ex aziende municipalizzate o consortili e di imprese private, anche cooperative, al gestore del servizio integrato dei rifiuti urbani, si applica, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la disciplina del trasferimento del ramo di azienda di cui all'articolo 2112 del codice civile"*;



(iii) la Comunità di Ambito si pone come obiettivo quello di creare le condizioni per la salvaguardia del personale operativo a vario titolo impiegato sul territorio e nel settore oggetto di gara, mantenendo la prerogativa di dover comunque garantire le condizioni di pari opportunità per i concorrenti di gara affinché i concorrenti stessi possano offrire spunti e azioni di ottimizzazione e razionalizzazione dei servizi ovvero individuare economie entro il perimetro di gara;


(iv) in tale contesto e rispetto agli obiettivi richiamati, la Comunità di Ambito ha inteso coinvolgere le Organizzazioni Sindacali per la definizione di criteri generali di salvaguardia di livelli occupazionali, contrattuali e professionali del personale ad oggi operante a vario titolo nei segmenti di servizi oggetto di affidamento. Tale prima fase di interlocuzione ha prodotto come effetto la Delibera n.42 del 26/08/2010 da parte del Consiglio di Amministrazione che definisce linee guida, volte a garantire/assicurare che nella redazione della Lettera di invito ed annessa documentazione di gara:

▪ si tenga conto – nel rispetto ed in riferimento al contratto nazionale “comparto igiene ambientale” e ferma restando ogni previsione normativa vigente al riguardo - di misure di salvaguardia dei livelli occupazionali, contrattuali e professionali del personale ad oggi operante in segmenti di servizi che saranno trasferiti al gestore unico di ambito ad esito della gara, ovvero ad esito delle pattuizioni convenzionali previste per le gestioni fuori dal perimetro di affidamento, ovvero ancora ad esito di modificazioni degli atti pianificatori ovvero di procedure autorizzatorie, che a vario titolo determinino la cessazione del rapporto contrattuale con soggetti ad oggi operanti entro l'ambito di privativa ma non entro il perimetro di odierno affidamento individuati oggetto di affidamento e che siano svolti odieramente da soggetti gestori individuati dai Comuni, ovvero direttamente da questi ultimi;

▪ si preveda, nell'ambito dei subappalti di gestione dei servizi oggetto di affidamento - comunque ammessi nell'ordine di un livello percentuale massimo pari all'attuale montante orario di gestione in subappalto e più in generale nei limiti di legge - il rispetto del CCNL “comparto igiene ambientale”, nonché il rispetto delle vigenti disposizioni normative di livello nazionale o regionale;

(v) la Comunità di Ambito ha redatto un documento di analisi della consistenza del personale attualmente impiegato presso i gestori del servizio “Personale dipendente gestori – Servizi di Raccolta e Spazzamento: Documento propedeutico al passaggio di personale al Gestore Unico di Ambito” approvato dal Servizio Pianificazione Gestione e Controllo in data 10 Febbraio 2011 (Allegato 1);

(vi) successivamente la Comunità di Ambito ha avviato un percorso di concertazione con le Organizzazioni Sindacali rivolto non solo all'individuazione del personale coinvolto nel trasferimento - anche con la collaborazione degli attuali gestori dei servizi - ma anche al delicato governo dell'intero processo, dato l'evidente risvolto sociale del medesimo;



(vii) in tal senso Comunità di Ambito e Organizzazioni Sindacali si sono incontrate nelle giornate del 21 ottobre 2010, 02 dicembre 2010, 06 dicembre 2010 e 16 dicembre 2010;

RITENUTO CHE

- (viii) da una prima stima circa gli attuali servizi svolti complessivamente sul territorio dell'Ambito Territoriale Ottimale la dotazione di servizi operativi relativa alle attività di Raccolta e Spazzamento è pari a circa 1.597.000 ore/anno, fatta in ogni caso salva una necessaria ed ulteriore verifica di coerenza/corrispondenza della base dati corrisposti da Comuni e Gestori;
- (ix) tenuto conto dei dati ancora non forniti da Gestori e Comuni, il valore complessivamente stimabile di dotazione di servizi operativi relativa alle attività di Raccolta e Spazzamento è rappresentabile con approssimazione in circa 1.863.000 ore/anno;
- (x) tuttavia, rispetto alla totalità dei Servizi di Gestione Integrata dei rifiuti urbani e assimilati, sono oggetto di affidamento – in quanto effettuati dagli attuali gestori ovvero svolti in economia dai Comuni – e quindi di passaggio al Gestore Unico di Ambito del personale impiegato ai sensi dell'articolo 202 del D.Lgs 152/06, una dotazione di servizi operativi di valore complessivo pari a circa 1.463.000 ore/anno, fatta in ogni caso salva una necessaria ed ulteriore verifica di coerenza/corrispondenza della base dati corrisposti da Comuni e Gestori;
- (xi) tenuto conto dei dati non ancora forniti da Gestori e Comuni, il valore complessivamente stimabile di dotazione di servizi operativi relativa alle attività di Raccolta e Spazzamento oggetto di concreto affidamento al Gestore Unico di Ambito, è rappresentabile con approssimazione in circa 1.510.000 ore/anno;
- (xii) rispetto al valore di dotazione di servizi operativi passanti al Gestore Unico di Ambito odiernamente svolti dai soggetti gestori:
- (a) il personale operativo con contratto a Tempo Indeterminato e a Tempo Determinato (equivalente a circa complessive 1.081.311 ore/anno secondo lo standard della Comunità di Ambito Toscana Sud individuato in 1.601 ore/addetto) attualmente in forza presso i gestori elencati nell'allegato e interessato al passaggio presso il Gestore Unico di Ambito, ammonta a 681 dipendenti (di cui 653 a Tempo Indeterminato), fatta in ogni caso salva una necessaria ed ulteriore verifica di coerenza/corrispondenza della base dati corrisposti da Comuni e Gestori;
- (b) attualmente il 23% di dotazione di servizi operativi complessivi è svolto dai gestori con affidamento a soggetti diversi, ovvero con personale a vario titolo impiegato, non rientranti tra le classi di Tempo Indeterminato e Tempo Determinato.
- (c) Su tale valore la Comunità di Ambito si impegna ad operare una graduale contrazione attraverso recupero di efficienza e processi di reinternalizzazione del servizio entro il futuro esercizio del Gestore Unico

AP

PF

BS

CE







di Ambito.

- (d) Nell'ambito delle progressive modificazioni future che il servizio subirà, con integrazione di nuovi servizi per attività rientranti nei servizi di base dell'affidamento, il Gestore Unico di Ambito sarà chiamato a mantenere nel tempo il valore massimo di cui al precedente punto (b).

VALUTATO CHE


- (xiii) in riferimento alla dotazione di personale complessivamente impiegato presso gli attuali gestori di servizio compresi entro il perimetro di gara, sarà oggetto di passaggio al Gestore Unico di Ambito anche il personale dirigenziale, tecnico e amministrativo;
- (xiv) gli effetti di tale previsione, nel caso di soggetti gestori operanti non nella totalità entro il perimetro di affidamento ovvero entro il perimetro territoriale di azione, non debbano provocare aggravii di dotazione di personale e quindi di valore economico complessivo del Servizio, rispetto alle attuali condizioni;
- (xv) tale necessità può essere garantita solo dalla valutazione effettuata, di concerto con le Organizzazioni Sindacali, sulla base delle attuali ripartizioni di personale dirigenziale, tecnico e amministrativo tra servizi passanti in affidamento e servizi non passanti, ovvero sulla base dei criteri di gara che la Comunità di Ambito definirà in termini di costi generali, costi comuni e costi di coordinamento tecnico;

VALUTATO ANCORA CHE

- (xvi) saranno inoltre oggetto di passaggio al Gestore Unico di Ambito:
- (a) tutti i servizi di Raccolta attualmente svolti in economia dai Comuni;
- (b) nei termini di cui alla Delibera di Assemblea della Comunità di Ambito Toscana Sud n° 25 del 2 Dicembre 2010, tutti i residuali servizi di Spazzamento svolti dai Comuni con personale proprio o a vario titolo impiegato ovvero anche attraverso affidamento a soggetti per i quali non è richiesta l'iscrizione all'Albo Gestori;
- (xvii) in riferimento a tali indicate componenti di servizio il passaggio al Gestore Unico di Ambito del personale ad oggi impiegato sarà disciplinato dal documento "*Linee guida per il trasferimento del personale delle gestioni in economia*" previo confronto con le Organizzazioni Sindacali.
- (xviii) in via generale appare in ogni caso necessario garantire continuità del servizio anche in termini di formazione, nonché il mantenimento degli attuali livelli occupazionali;

RITENUTO INFINE CHE

- (xix) le risultanze del presente Protocollo di Intesa - fatta in ogni caso salva una necessaria ed ulteriore verifica di coerenza/corrispondenza numerica della base dati corrisposti da Comuni e Gestori - costituiranno la base di riferimento per le



successive operazioni di gara per l'individuazione del Gestore Unico di Ambito relativamente ai servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani, nonché la base di riferimento per i necessari accordi sindacali per le operazioni di trasferimento del personale tra attuali gestori dei servizi e nuovo Gestore Unico di Ambito ;

VISTI gli artt. 6 e 8 dei CC.CC.NN.LL. di settore;



VISTO l'art. 18 dello "Schema di contratto di servizio per la gestione integrata dei rifiuti urbani" ai sensi dell'art. 26 c.6, della L.R.T. 61/07 e dell'art.203 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;

DATO ATTO delle riunioni tenutesi tra Comunità di Ambito e Organizzazioni Sindacali nelle giornate del 21 ottobre 2010, 02 dicembre 2010, 06 dicembre 2010 e 16 dicembre 2010;

VISTO ED ALLEGATO il documento "*Personale dipendente gestori – Servizi di Raccolta e Spazzamento (Documento propedeutico al passaggio di personale al Gestore Unico di Ambito)*";

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, RITENUTO, VALUTATO E VISTO
SI CONCORDA E STIPULA QUANTO DI SEGUITO

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di intesa;
2. In virtù delle premesse poste, Comunità di Ambito ed Organizzazioni Sindacali danno atto e concordano - fatta in ogni caso salva una necessaria ed ulteriore verifica di coerenza/corrispondenza numerica della base dati corrisposti da Comuni e Gestori - che:
 - (i) il personale operativo (numero equivalente a circa complessive 1.081.311 ore/anno secondo lo standard della Comunità di Ambito Toscana Sud individuato in 1.601 ore/addetto) attualmente in forza presso i gestori elencati nell'allegato, consiste in n° 681 dipendenti (di cui 653 a Tempo Indeterminato), odiernamente operanti alle dipendenze dirette dai gestori ai sensi dell'analisi svolta dalla Comunità di Ambito di cui al richiamato documento in Allegato 1 ("*Personale dipendente gestori – Servizi di Raccolta e Spazzamento: Documento propedeutico al passaggio di personale al Gestore Unico di Ambito*"), salvo verifiche e rettifiche di coerenza della base dati ivi riportata.
 - (ii) il valore di circa il 23% di dotazione di servizi operativi di cui al punto xii, comma b) costituirà il valore massimo ammissibile di attività svolte dal Gestore Unico di Ambito con personale a vario titolo impiegato con ricorso a soggetti terzi, e che detto valore dovrà essere gradualmente ridotto come indicato al citato punto xii), comma c);
 - (iii) Nell'ambito delle progressive modificazioni future che il servizio subirà, con integrazione di nuovi servizi per attività rientranti nei servizi di base dell'affidamento, il Gestore Unico di Ambito sarà chiamato a mantenere




nel tempo il valore massimo di cui al precedente punto xii), comma b), così come modificato ad esito delle previsioni del precedente punto xii), comma c).

- (iv) limitatamente ai servizi di volta in volta passanti a Gestore Unico di Ambito, i dipendenti dei Comuni secondo quanto previsto dall'art. 31 del D. lgs. 165/2001 e s.m., transiteranno secondo le linee guida approvate appositamente dalla Comunità di Ambito Toscana Sud di cui al documento "Linee guida per il trasferimento del personale delle gestioni in economia", dopo confronto con le Organizzazioni Sindacali.
- (v) in merito al passaggio di personale dirigenziale, tecnico e amministrativo impiegato presso gli attuali gestori, la coerenza della consistenza numerica dell'effettivo ammontare dovrà essere valutata, previo confronto con le Organizzazioni Sindacali. E le RSU aziendali, sulla base dei criteri di definizione di costi generali, costi comuni e di coordinamento che la Comunità di Ambito porrà a base di gara e nel rispetto degli attuali livelli degli stessi nei gestori esistenti e nel caso di gestori operanti anche su attività o territori fuori perimetro di gara, valutando la corretta ripartizione su base economica di fatturato;

3. Comunità di Ambito ed Organizzazioni Sindacali concordano sin d'ora che:



- a) per costo del lavoro si intende il montante dei costi contrattuali derivanti dai CC.CC.NN.LL. e CC.CC.II.LAA. applicati dagli attuali gestori;
- b) il contratto applicato dal nuovo Gestore Unico di Ambito sarà quello di Federambiente;
- c) le assunzioni a tempo indeterminato, successive al momento del passaggio al Gestore Unico di Ambito e quindi operate da quest'ultimo, dovranno essere effettuate tramite selezioni che prevedano il riconoscimento, ai fini del punteggio, dell'esperienza lavorativa territoriale e dell'anzianità già maturata nel settore di attività sul territorio;
- d) che per il personale operativo e per gli impiegati d'ordine e concetto attualmente operanti sul territorio alle dipendenze dei gestori, il Gestore Unico di Ambito del servizio garantisce la permanenza del personale nel territorio di provenienza per almeno 5 (cinque) anni e, nel caso di mobilità, questa dovrà essere concordata con le Organizzazioni Sindacali;
- e) che annualmente la Comunità di Ambito, il Gestore Unico di Ambito e le Organizzazioni Sindacali si incontreranno per valutare le azioni intraprese in termini di recupero di efficienza e programmare/quantificare i processi gradualmente di reinternalizzazione;
- f) che per i soggetti subappaltanti del Gestore Unico di Ambito sarà comunque vincolante il rispetto dell'art. 8 dei CC.CC.NN.LL. di cui al punto 2 sub ii, secondo quanto previsto a base di gara;
- g) che nel caso di mancato rispetto di quanto previsto al punto 3 sub b), il soggetto affidante (Gestore Unico di Ambito) risponderà in solido nei



confronti dei lavoratori, con esito nell'ambito del corrispettivo riconosciuto allo stesso Gestore a base di regolazione.


Letto, firmato e sottoscritto
Siena li, 24.03.2011

Per la Comunità di Ambito 'Toscana Sud
Il Presidente (Paolo Nannini)


Per la CGIL Toscana

Segr. Reg. Simona Fabiani




Per la CGIL FP Toscana

Coord. Reg. Simona Poggiali




Per la FP CGIL Arezzo

Segr. Prov. Andrea Ghiandelli




Per la FP CGIL Siena

Segr. Gen. Prov. Simone Pizzichi




Per la FP CGIL Grosseto

Segr. Gen. Prov. Monica Pagni




Per la CISL Toscana

Segr. Reg. (Renato Santini)




Per la FIT CISL Toscana

Segr. Reg. (Francesco Chiaravalli)




Per la FIT CISL Toscana

Op. Reg. (Maurizio Becucci)




Per la UIL Toscana

Segr. Reg. Arturo Papini




Per la UIL Trasporti Toscana

Segr. Gen. Reg. Paolo Fantappie'



PER USTI CISL SIENA

VINCEUZO BRACCAZIONE



06 SET. 2011

Allegato 2 alla deliberazione
del Consiglio di Amministrazione
n. 28 del 15.9.2011

Avv. UMBERTO GALASSO
STUDIO LEGALE

Firenze, 22 Giugno 2011

ATO TOSCANA SUD	
07.09.11	
PROT. N. 1663	
Cat.	classe

Spett.le

COMUNITA' DI AMBITO TOSCANA SUD

Via della Pace n. 37/5

53100 SIENA

Oggetto: Parere Legale – Sintesi

Alla luce dell'ampio parere richiestoci non possiamo esimerci dal rilevare come lo sviluppo dello stesso richieda un particolare, gravoso impegno stante la oggettiva complessità della materia, la contraddittorietà della normativa esistente e la mancanza di giurisprudenza consolidata sui vari punti in discussione oltre che di approfondimenti dottrinali.

Per questo motivo, stante anche l'urgenza del richiesto parere, Vi sottoponiamo una sintesi dello stesso riservandoci di dettagliatamente sviluppare e motivare le questioni affrontate previa condivisione delle linee guida.

Con il presente scritto ci limitiamo quindi a rispondere, in maniera sintetica, esclusivamente alle problematiche sollevate dall'Autorità di Ambito Toscana Sud (*breviter* ATS) inerenti al contenuto del Protocollo di Intesa stilato tra quest'ultima e le OO.SS. ed all'opportunità di allegarlo al bando di gara tralasciando per ora di valutare l'aspetto relativo alla legittimità del Protocollo di Intesa, per essere stato lo stesso sottoscritto dal solo Presidente dell'ATS (senza cioè la preventiva deliberazione del C.d.A.).

Per comodità espositiva, è preferibile affrontare subito la questione relativa all'opportunità o meno di allegare il Protocollo di Intesa al bando di gara.

Via Lamarmora n. 63 – 50121 FIRENZE

Tel. 055.60.70.29 – Fax 055.55.20.917

C.F. GLS MRT 64R151158U – P.I. 04523040488

Avv. UMBERTO GALASSO
STUDIO LEGALE

Orbene, per rispondere a questa domanda occorre preliminarmente esaminare l'art. 202, sesto comma, seconda parte, D.lgs. n. 152/06, il quale espressamente prevede che "Nel caso di passaggio di dipendenti di enti pubblici e di ex aziende municipalizzate o consortili e di imprese private, anche cooperative, al gestore del servizio integrato dei rifiuti urbani, si applica, ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la disciplina del trasferimento del ramo di azienda di cui all'art. 2112 del codice civile".

Sintetizzando, l'applicabilità al caso di specie dell'art. 2112 c.c. comporta il passaggio dal gestore uscente al gestore subentrante di tutti i dipendenti qualunque sia la qualifica che essi rivestano (operai, impiegati, quadri, dirigenti) ovvero la tipologia contrattuale con cui sono stati assunti (a tempo determinato, indeterminato, interinali ecc.).

E' evidente però che così congegnata la norma si pone in apparente contrasto con la contrattazione collettiva di settore (in tal senso C.c.n.l. Fiseassoambiente e C.c.n.l. Federambiente) che disciplina, invece, il passaggio dei soli dipendenti a tempo indeterminato.


Poiché la legge (norma di rango superiore) prevale sulla contrattazione collettiva (norma di rango inferiore) non può che desumersi che, nel contrasto, trovi applicazione la legge che, peraltro, appare anche più garantista nei confronti dei lavoratori.

Ne deriva che il Protocollo di Intesa non solo non apporta alcuna maggior tutela ai lavoratori ma potrebbe addirittura essere lesivo dei diritti degli stessi giungendo così ad inficiare la validità e legittimità dello stesso bando di gara.

Per questo motivo, quindi, e per rispondere alla prima domanda, si ritiene non opportuno allegare al bando di gara il Protocollo di Intesa essendo sufficiente un richiamo esplicito all'art. 202, comma 6, D.lgs. n. 152/06 per il passaggio dei dipendenti e per la loro tutela.

* * *

Ciò detto, al fine di rispondere agli ulteriori quesiti postici, procediamo comunque ad una analisi del contenuto del Protocollo di Intesa, e ciò anche al fine di evidenziarne le maggiori criticità, dando particolare rilievo alle problematiche poste dai lavoratori degli attuali gestori (come



Avv. UMBERTO GALASSO
STUDIO LEGALE

ad esempio, Siena Ambiente e Coseca), sia per iscritto che verbalmente, in occasione dell'incontro con il Presidente dell'ATS.

Per comodità e facilità di esposizione riportiamo quindi, in forma di quesito (con risposta sintetica) i vari dubbi e le perplessità sollevate dai lavoratori e dalle rispettive aziende di appartenenza.

- I -

E' legittimo che nel Protocollo di Intesa venga prevista l'imposizione al Gestore Unico d'Ambito di applicare il C.c.n.l. Federambiente piuttosto che Fiseassombiente o in via generale quello di Igiene Urbana?

Alla clausola n. 3, punto b), del Protocollo di Intesa si prevede espressamente che "il contratto applicato dal Nuovo Gestore di Ambito sarà quello di Federambiente".

Effettivamente la suddetta clausola, per così come congegnata, desta qualche perplessità perché viene imposto ad un soggetto terzo quale C.C.N.L. applicare.

L'art. 2112, terzo comma, c.c., espressamente prevede che "Il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa del cessionario. L'effetto di sostituzione si produce esclusivamente fra contratti collettivi del medesimo livello".

Come si evince chiaramente dal tenore letterale della norma, ciò che maggiormente rileva è il mantenimento, in capo al lavoratore trasferito, del medesimo trattamento economico e normativo avuto in epoca antecedente al trasferimento essendo del tutto irrilevante che ad applicarsi sia quel contratto o un altro di pari livello.

Per questo motivo, si ritiene illegittimo prevedere l'obbligo per il cessionario di applicare un determinato contratto collettivo.

- II -

E' legittimo che nel Protocollo di Intesa venga stabilita la distinzione tra personale operativo (operai) e non operativo (personale dirigente, impiegati tecnici ed amministrativo)

Avv. UMBERTO GALASSO
STUDIO LEGALE

Individuando per il primo il montante ore/lavoro e demandando per il secondo ad una valutazione futura la loro coerenza numerica?

Per quanto riguarda il personale operativo, nel Protocollo di Intesa, alla clausola 2), punto (i), testualmente si legge "il personale operativo (numero equivalente a circa complessive 1.081.311 ore/anno secondo lo standard della Comunità di Ambito Toscana Sud individuato in 1.601 ore/addetto) attualmente in forza presso i gestori elencati nell'allegato, consiste in n. 681 dipendenti (di cui 654 a tempo indeterminato).....".

Per quanto riguarda il personale non operativo, alla clausola 2), punto (v), testualmente si legge "In merito al passaggio di personale dirigenziale, tecnico ed amministrativo impiegato presso gli attuali gestori, la coerenza della consistenza numerica dell'effettivo ammontare dovrà essere valutata, previo confronto con le Organizzazioni Sindacali...".

Come dianzi illustrato, poiché per il passaggio dei dipendenti al gestore del servizio integrato dei rifiuti si applica l'art. 2112 c.c. (richiamato dall'art. 202, sesto comma, seconda parte, D.lgs. n. 152/06) e poiché l'applicabilità della disciplina codicistica al caso di specie comporta che tutto il personale dipendente passi senza alcuna distinzione né di qualifica né di tipologia contrattuale, è evidente che la clausola n. 2), punto (v), per così come formulata, è da ritenersi illegittima.

* * *

- III -

E' legittimo che nel Protocollo di Intesa nella parte della determinazione del costo del lavoro non venga dato alcun rilievo alla contrattazione individuale?

Alla clausola 3), punto a), espressamente si prevede "per costo del lavoro si intende il montante dei costi contrattuali derivanti dai CC.CC.NN.LL. e CC.CC.II.AA. applicati dagli attuali gestori".

Come già in precedenza illustrato, l'art. 2112 c.c., terzo comma, prima parte, c.c. prevede che "Il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento...".



Avv. UMBERTO GALASSO
STUDIO LEGALE

Ne deriva che, ove nella nuova realtà aziendale del cessionario viga un diverso sistema retributivo, cessa l'efficacia della precedente regolamentazione (anche se più favorevole), fermo restando il limite del rispetto dei livelli economici già raggiunti dal lavoratore sempre che trovino la loro fonte direttamente nel contratto individuale e non, ad esempio, negli usi aziendali, salvo diverso e successivo accordo sindacale.

Il rispetto del livello economico già raggiunto è dovuto anche nel caso di specie, seppur l'art. 202, comma 6, prima parte, D.Lgs. n. 152/06, preveda la risoluzione dei rapporti di lavoro con i precedenti gestori e la successiva ricostituzione degli stessi, *ex novo*, con il nuovo gestore unico.

Per questo motivo sarebbe più opportuno precisare che il costo di lavoro cui si fa riferimento è quello medio.

* * *

- IV -


E' legittimo che nel Protocollo di Intesa venga stabilito che il futuro gestore, nelle assunzioni a tempo indeterminato, debba dare priorità al personale con esperienza ed anzianità maturata nel settore nel territorio di provenienza?

Alla clausola 3), punto c), si prevede espressamente che "le assunzioni a tempo indeterminato, successive al momento del passaggio al Gestore Unico di Ambito e quindi operate da quest'ultimo, dovranno essere effettuate tramite selezioni che prevedano il riconoscimento, ai fini del punteggio, dell'esperienza lavorativa territoriale e dell'anzianità già maturata nel settore di attività sul territorio".

Ritenendo che la clausola si riferisca a nuove assunzioni, ossia ad assunzioni che esulino da quelle relative ai dipendenti che passeranno al Gestore Unico di Ambito *ex lege*, si rileva che non solo non vi è alcuna previsione normativa che preveda l'obbligo di assumere personale che abbia maturato esperienza ed anzianità nel settore nei territori di provenienza ma la stessa sarebbe altresì lesiva dei principi comunitari in materia di libertà di circolazione dei lavoratori.

Ne deriva che la clausola in questione appare illegittima.

* * *



Avv. UMBERTO GALASSO
STUDIO LEGALE

- V -

E' legittimo che il Protocollo di Intesa preveda in capo al Gestore Unico di Ambito per il personale operativo e per gli impiegati di ordine e di concetto l'obbligo di garantire la permanenza, per almeno cinque anni, nel territorio di provenienza?

Ai sensi della clausola 3), punto d), espressamente si prevede che "per il personale operativo e per gli impiegati di ordine e di concetto attualmente operanti sul territorio di dipendenza dei gestori, il Gestore Unico di Ambito del servizio garantisce la permanenza del personale nel territorio di provenienza per almeno 5 (cinque) anni ...".

Detta clausola, per quanto non possa considerarsi illegittima, comunque non può considerarsi del tutto inderogabile da parte del datore di lavoro.


A tal proposito, è appena il caso di rilevare che il potere del datore di lavoro di trasferire il lavoratore non può considerarsi limitato né dalla contrattazione collettiva né da quella individuale nell'ipotesi in cui il trasferimento del lavoratore costituisca una misura precipuamente adottata dal datore di lavoro nell'interesse del lavoratore stesso in caso di impossibilità – non altrimenti ovviabile – di una prosecuzione dell'attività lavorativa nella sede originariamente stabilita.

* * *

- VI -

E' legittimo prevedere nel Protocollo di Intesa un termine del 23% massimo per il personale non strutturato quando l'art. 8 del C.C.N.L. di settore limita il termine del 30% per il subappalto?

Ai sensi della clausola 2), punto (ii), si prevede che "il valore di circa il 23% di dotazione di servizi operativi di cui al punto xii, comma b) costituirà il valore massimo ammissibile di attività svolte dal Gestore Unico di Ambito con personale a vario titolo impiegato con ricorso a soggetti terzi, e che detto valore dovrà essere gradualmente ridotto come indicato al citato punto xii), comma c".



Avv. UMBERTO GALASSO
STUDIO LEGALE

La successiva clausola 3), punto f), prevede che "per i soggetti subappaltanti del Gestore Unico di Ambito sarà comunque vincolante il rispetto dell'art. 8 del CC.CC.NN.LL. di cui al punto 2 sub ii, secondo quanto previsto a base di gara".

Orbene, appare subito evidente che le due clausole non sono tra loro comparabili in quanto, mentre la prima clausola si riferisce a collaborazioni non rientranti tra le classi di Tempo Indeterminato e Tempo Determinato, la seconda clausola citata si riferisce alla diversa materia del subappalto.

* * *

- VII -

E' legittimo che il Protocollo di Intesa sia stato stipulato dall'ATS con le OO.SS. senza l'intervento degli attuali gestori?

Il Protocollo d'Intesa non va confuso con le procedure di consultazione sindacale previste dall'art. 47 della legge 428/90 né, tantomeno, con le previsioni dei contratti collettivi in materia di avvicendamento di imprese nella gestione dell'appalto/affidamento di servizi in quanto entrambi presuppongono il contraddittorio tra cedente, cessionario e OO.SS.


Orbene, considerato che nel caso di specie, allo stato, un cessionario non esiste in quanto il nuovo gestore verrà individuato solo all'esito di una procedura di gara, riteniamo che il Protocollo d'Intesa sia legittimo nella misura in cui si limita a regolamentare le attività preliminari e preparatorie all'effettuazione della gara e non anche ove regolamenti gli effetti del passaggio di personale dal vecchio al nuovo gestore già disciplinati dalla legge e/o dalla contrattazione collettiva.

* * *

Si resta a disposizione per qualsivoglia chiarimento e/o integrazione dovesse rendersi necessaria.

* * *

Cordiali saluti.

Avv. Umberto Galasso


7

Via Lamarmora n. 53 - 50121 FIRENZE

Tel. 055.58.78.29 - Fax 055.55.20.917

C.F. GLSMRT 64R15 I158U - P.I. 04523040488